

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ***** del mese di settembre nella sede Municipale del Comune di Gozzano

TRA

Il Comune di Gozzano (c.f. GDOGLC67M26B019S), rappresentato dal Sig. Godio Gianluca, nato a Borgomanero, il 26/08/1967, Sindaco, il quale interviene nella presente Convenzione nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Ente;

Il Comune di Sizzano (c.f.), rappresentato dal Sig. Celsino Geom. Ponti, nato a , il Sindaco, il quale interviene nella presente Convenzione nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Ente;

Il Comune di Miasino (c.f.), rappresentato dal Sig. Giorgio Cadei, nato a , il Sindaco, il quale interviene nella presente Convenzione nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Ente;

Il Comune di Ameno (c.f. BRMNMO69C61F205I), rappresentato dalla Dott.ssa Noemi Brambilla, nata a Milano, il 21.03.1969, Sindaco, il quale interviene nella presente Convenzione nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Ente;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra i Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali:

- con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato le procedure e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
 - con deliberazione n. 135 del 25/05/2000 e n. 164 del 27/07/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
 - con deliberazione n. 113 del 02/05/2001 è stata fornita una interpretazione automatica della precitata delibera n. 159 del 1999.
 - con deliberazione n. 270 del 6.09.2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione a seguito dell'avvenuto convenzionamento.
- Che con delibera consiliare del Comune di Gozzano n. in data , dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario
 - Che con delibera consiliare del Comune di Sizzano n. in data , dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
 - Che con delibera consiliare del Comune di Miasino n. in data , dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
 - Che con delibera consiliare del Comune di Ameno n. in data , dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
 - Il Comune di Gozzano (c.f. GDOGLC67M26B019S), rappresentato dal Sig. Godio Gianluca, nato a Borgomanero, il 26/08/1967, Sindaco, il quale interviene nella presente Convenzione nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Ente;
 -

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Gozzano, Sizzano, Miasino ed Ameno nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per

disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione.

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di GOZZANO presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Gozzano, Sizzano, Miasino ed Ameno.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria Convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione, poiché il Segretario titolare del Comune Capo Convenzione viene collocato a riposo dall'1/7/2016, si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nel Comune di Gozzano venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla osta da parte della competente Sezione Regionale dell'Agenzia. La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tale caso il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo - convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Gozzano nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Sizzano, Miasino ed Ameno provvederà altresì:

ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai sei mesi;

a richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;

Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 – Rapporto di lavoro.

Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Gozzano, Sizzano, Miasino ed Ameno.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ccc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche degli altri Sindaci.)

Il contratto suddetto dovrà essere allegato in copia alla presente Convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti dei Comuni interessati.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. 18 ore presso il Comune di Gozzano, per n. 5,04 ore presso il Comune di Miasino, per n. 5,04 ore presso il Comune di Ameno e 7,2 ore presso il Comune di Sizzano.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di GOZZANO per il 50%, per il 15% sul Comune di MIASINO, per il 15% per il Comune di AMENO ed per il restante 20% sul Comune di SIZZANO.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Il Segretario comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola amministrazione.

Art. 5 - Forme di consultazione.

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario comunale;

- Revoca del Segretario comunale;

Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 – Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Gozzano, Sizzano, Miasino ed Ameno il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Gozzano comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Gozzano le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- a carico del Comune di Gozzano 50%

- a carico del Comune di Sizzano 20%

- a carico del Comune di Miasino 15%

- a carico del Comune di Ameno 15%

Tale riparto dovrà essere approvato con determina del Responsabile del Servizio Finanziario entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi al rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Il Comune di GOZZANO, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso delle quote dovute da parte dei Comuni di Sizzano, Miasino ed Ameno.

I Comuni convenzionati di Miasino, Ameno e Sizzano dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa presunta;

- la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza di importo pari al 30% della spesa presunta;

- la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal Servizio finanziario del Comune Capo convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese, dovranno essere comunicate per iscritto al comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita a garanzia degli obblighi convenzionali l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

A garanzia degli obblighi convenzionali assunti i Comuni convenzionati rilasceranno, a favore del Comune Capo convenzione di GOZZANO, idonea delegazione di pagamento, emessa dal proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Ameno, Miasino e Sizzano il rimborso delle spese di viaggio sulla base di specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo per una economia di spesa o per maggiore efficienza del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi di servizio, saranno a carico di ciascuno dei suddetti Comuni convenzionati di Gozzano, Sizzano, Miasino ed Ameno, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Gozzano seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Sizzano, Miasino ed Ameno, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione.

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale; tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative. In tale caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario comunale

ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune capo convenzione, salvo diverso accordo fra le parti.

b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata per revoca: le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio da parte di Segretari Comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretario Comunale titolare di altra sede con il sistema dello scavalco.

c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni convenzionati il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Gozzano. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo convenzione, all'A.G.E.S. Prefettura di Torino per i provvedimenti di competenza.

Art. 8 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 9 - Norme di chiusura.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Gozzano, Sizzano, Miasino ed Ameno verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE GOZZANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SIZZANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MIASINO

IL SINDACO DEL COMUNE DI AMENO